

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1453 del 23/03/2022
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. SOGLIANO AMBIENTE S.p.A. - Sogliano al Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla Delibera di G.R. n. 1125/2018 del 16.07.2018, per la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi G4, gestione della discarica G2 e gestione post operativa della discarica G1 site in Sogliano al Rubicone (FC) - via Ginestreto Morsano 14a.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1554 del 23/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** – Sogliano al Rubicone, Piazza Garibaldi n. 12. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla Delibera di G.R. n. 1125/2018 del 16.07.2018, per la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi G4, gestione della discarica G2 e gestione post operativa della discarica G1 site in **Sogliano al Rubicone (FC) - via Ginestreto Morsano 14a.**

La Dirigente delegata

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che dispone: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Premesso che:

- con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla Delibera di G.R. n. 1125 del 16.07.2018, e successive modifiche e integrazioni, è stata rilasciata l'AIA alla ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** per la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi G4, gestione della discarica G2 e gestione post operativa della discarica G1 site in **Sogliano al Rubicone (FC) - via Ginestreto Morsano 14a.**
- in data 05.11.2021, **Sogliano Ambiente S.p.A.** ha presentato attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, acquisita al PG n. 171395 del 08.11.2021;
- in data 09.12.2021 è pervenuta la comunicazione di **Sogliano Ambiente S.p.A.**, acquisita al PG/2021/188916, con la quale il gestore comunica il danneggiamento alla tubazione del piezometro C13 anticipando altresì la proposta di eliminazione del medesimo e alcune integrazioni volontarie alla modifica non sostanziale di cui all'oggetto;
- gli esiti della Visita Ispettiva 2021, di cui alla nota PG n. 190357 del 13.12.2021, demandano a questo SAC di valutare, ai sensi dell'art. 29-decies comma 5, l'opportunità di avviare un procedimento di iniziativa teso a prescrivere il divieto di abbancamento dell'addensato prodotto dall'impianto di trattamento dei percolati di G1-G2+G4 nella discarica G4, eliminando le prescrizioni n. 158 e 159;
- in data 13.12.2021 con nota PG/2021/191255, Arpa-SAC ha interrotto i termini del presente procedimento, al fine di permettere al Gestore di implementare la comunicazione di modifica non sostanziale e di dare seguito a quanto richiesto dal Servizio Territoriale nel verbale conclusivo di visita ispettiva;
- in data 23.12.2021, con nota acquisita al PG/2021/197177, il gestore ha trasmesso le proprie integrazioni volontarie inerenti ai seguenti aspetti:
 - a. trasmissione delle modifiche richieste in occasione del rapporto conclusivo ispettivo 2020 ai punti D) ed E) relativamente alle attività di ripristino, compensazione e mitigazione, allegando

quindi il documento “Repertorio delle opere naturalistiche rev. 1”;

- b. trasmissione della rev.2 del PGO della discarica G4 dovuta all’aggiornamento normativo del D.Lgs 36/03 sull’attività di accettazione rifiuti ed altri aggiornamenti tecnico-operativi necessari;
- c. trasmissione della rev. 2 del PGPO che accorpa i piani delle discariche di G1, G2, G4 necessaria per l’aggiornamento normativo del D.Lgs 36/03 ed altri aggiornamenti tecnico-operativi;
- d. trasmissione della “relazione tecnica” contenente ulteriori richieste di modifica relativamente ai seguenti punti:
 - i. proposta di sistemazione del vecchio manufatto CFG2 della discarica G2 e proposta di dismissione dei vecchi manufatti CGF, M1 e M2 della discarica G1;
 - ii. proposta di eliminazione del piezometro C13;
 - iii. proposta per la gestione dell’addensato prodotto dal trattamento dei reflui delle discariche di Ginestreto;

Dato atto che, dall’analisi dell’istanza, emerge che:

- a) i seguenti argomenti attengono strettamente a modifiche non sostanziali dell’AIA:
 - i. modifiche al paragrafo D.2.2.43 e D.2.2.90 sulle P.A.01, P.A.12, PA.13 Paragrafo C.4.1. - procedure di accettazione del rifiuto nelle discariche in esercizio e collegato;
 - ii. modifiche al paragrafo D.2.2.49 – Comunicazione malfunzionamenti o incidenti;
 - iii. modifiche al paragrafo D.2.3.71 – Gestione superamenti limiti sulle verifiche di conformità;
 - iv. richiesta di utilizzo delle cisterne di accumulo del percolato per G4;
 - v. modifiche ai punti emissivi B101 e B102;
 - vi. revisione monitoraggio qualità dell’aria (scheda C.4 del PSC di AIA) relativamente a inquinamento da traffico veicolare e alla caratterizzazione olfattometrica;
 - vii. trasmissione delle modifiche richieste in occasione del rapporto conclusivo ispettivo 2020 ai punti D) ed E) relativamente alle attività di ripristino, compensazione e mitigazione;
 - viii. trasmissione della “relazione tecnica” contenente ulteriori richieste di modifica relativamente ai seguenti punti:
 - proposta di sistemazione del vecchio manufatto CFG2 della discarica G2 e proposta di dismissione dei vecchi manufatti CGF, M1 e M2 della discarica G1;
 - proposta di eliminazione del piezometro C13;
 - proposta per la gestione dell’addensato prodotto dal trattamento dei reflui delle discariche di Ginestreto;
- b) le seguenti richieste sono inerenti all’adeguamento al D.Lgs. n. 36/03:
 - i. aggiornamento normativo dell’atto alla luce delle recenti modifiche apportate al D.Lgs. n. 36/03;
 - ii. modifiche al paragrafo D.2 D12.171, 172, 174 – Durata post gestione;
 - iii. Proposta VFN per acque di subalveo F13, G13, H.3, L16;
 - iv. trasmissione della rev.2 del PGO della discarica G4 dovuta all’aggiornamento normativo del D.Lgs. n. 36/03 sull’attività di accettazione rifiuti ed altri aggiornamenti tecnico-operativi necessari;
 - v. trasmissione della rev. 2 del PGPO che accorpa i piani delle discariche di G1, G2, G4 necessaria per l’aggiornamento normativo del D.Lgs. n. 36/03 ed altri aggiornamenti tecnico-operativi;

Considerato altresì che la richiesta di modifica non sostanziale relativa alla proposta VFN per acque di subalveo F13, G13, H.3, L16, ancorchè inerente comunque all’aggiornamento dell’AIA, **non è procedibile mediante modifica art. 29-nonies in quanto attinente alla Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06;**

Vista la nota PG n. 149 del 03.01.2022, con cui è stato comunicato, tra l'altro, al gestore che i tempi del procedimento sarebbero partiti nuovamente a far data dal caricamento delle nuove integrazioni nel portale IPPC, ovvero dal 23.12.2021;

Vista la relazione tecnica, acquisita al PG n. 20540 dell'8.02.2022, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha espresso parere favorevole a determinate modifiche e parere contrario alle seguenti modifiche, come di seguito riportato:

"[...] 1.10. Proposta per la gestione dell'addensato prodotto dal trattamento dei reflui delle discariche di Ginestreto.

Il Gestore propone di gestire l'impianto di trattamento dei percolati effettuando campagne di trattamento dedicate per ogni discarica G2 e G4 e successivamente di ricircolare l'addensato prodotto, all'interno delle rispettive discariche di provenienza.

Considerato che:

1. Attualmente l'addensato prodotto dall'impianto di depurazione che tratta il percolato proveniente dalle discariche di G1+G2+G4 viene interamente ricircolato in G4, determinando un arricchimento, di sali e metalli (in particolare di cloruri, alluminio, boro, cromo totale, ferro nichel, zinco, rame, stagno e bario) del percolato di G4.

- *Tale condizione determina quindi il trasferimento di contaminanti dalle discariche G1 e G2 alla discarica G4, infatti la caratterizzazione chimica del percolato di G4 evidenzia caratteristiche equiparabili a quello di G2 (discarica in post gestione dal 2019) quando invece il percolato di G4 dovrebbe presentare concentrazioni di inquinanti più blandi, essendo iniziata la coltivazione da luglio 2019.*

2. Il ricircolo continuo dell'addensato prodotto dall'impianto di depurazione all'interno della discarica in post gestione G2, comporterebbe la permanenza nel percolato delle componenti inquinanti presenti nell'addensato, mentre il suo smaltimento presso impianti autorizzati determinerebbe nel tempo un progressivo impoverimento del potere inquinante del percolato; condizione necessaria per determinare l'assenza di rischi ambientali e decretare la fine vita del sito di discarica.

*3. Le modifiche apportate dal D.Lgs. 121/2020 al D.Lgs. 36/03 e smi, eliminano, al paragrafo 2.3 Controllo delle acque e gestione del percolato, dell'Allegato 1, la seguente frase: "La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; **il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica**".*

Le suddette modifiche portano a ritenere che l'addensato e/o concentrato prodotto dall'impianto di trattamento del percolato sia da considerarsi un rifiuto speciale avendo la norma eliminato il regime di deroga che aveva espressamente previsto la possibilità di mantenerlo confinato nella discarica. Pertanto l'addensato prodotto dal trattamento dei percolati delle discariche G1, G2, G4 dovrà essere caratterizzato e smaltito presso impianti autorizzati.

*Considerato quanto sopra, si **esprime parere contrario** alla proposta del Gestore e si propone di **eliminare** dall'atto di AIA, **le prescrizioni n. 158 e n. 159** che dettano rispettivamente: "L'addensato prodotto dall'impianto di trattamento del percolato può essere ricollocato nel corpo discarica in coltivazione." e "Al termine della coltivazione della discarica operativa l'addensato deve essere classificato come rifiuto e smaltito presso impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.*

[...]

2.4. Approvazione della rev.2 del PGO della discarica G4 dovuta all'aggiornamento normativo del D.Lgs 36/03 sull'attività di accettazione rifiuti ed altri aggiornamenti tecnico-operativi necessari.

Si prende atto della revisione n. 2 presentata dal Gestore in adeguamento all'aggiornamento del D.Lgs 121/2020 e si rimandano alla fase istruttoria prevista e prossima l'eventuale proposta di rettifiche e/o prescrizioni

Per quanto riguarda invece le proposte di modifica sotto riportate si rileva quanto segue:

- **Si esprime parere contrario all'eliminazione del ricircolo del percolato in modalità automatizzata** descritta a pag. 26 del § 4.6.2 Ricircolo del percolato in assenza di dettagliate motivazioni. Inoltre si evidenzia che la gestione automatizzata consente una gestione del percolato ambientalmente più sicura in quanto non assoggettata a movimentazioni e/o carichi-scarichi con autobotti.
- **Si consiglia di eliminare dal PGO rev. 2**, l'elenco delle procedure di accettazione dei rifiuti di cui al punto 7, l'elenco delle istruzioni e procedure operative di cui al punto 8 e l'elenco delle procedure operative in caso di emergenza di cui al punto 9 e riportare sia l'elenco che le procedure stesse in unico documento comune a tutti i PGO denominato "Documento tecnico di AIA - Procedure e Metodi analitici." Tale documento aggiornato e revisionato deve essere trasmesso per conoscenza all'Autorità Competente, unitamente al report annuale, nel primo anno utile successivo alla modifica effettuata.

[...]

2.5.Approvazione della rev. 2 del PGPO che accorpa i piani delle discariche di G1, G2, G4 necessaria per l'aggiornamento normativo del D.Lgs 36/03 ed altri aggiornamenti tecnico-operativi.

[...]

- Si esprime parere contrario all'eliminazione del monitoraggio** "Carico e smaltimento del percolato stoccato nelle vasche di accumulo, la frequenza dell'operazione è stabilita sulla base della piovosità, il massimo intervallo tra due carichi non deve superare i tre giorni del § Controlli e manutenzioni sulle vasche del PGPO rev. 2 sia nella scheda n. 2 - Percolato del Piano di gestione post operativa, in quanto la richiesta non è stata adeguatamente motivata e non è stata descritta la modalità gestionale di carico e smaltimento del percolato nel caso di fermi prolungati dell'impianto di trattamento dei percolati o di qualsiasi altro evento emergenziale.
- Si esprime parere contrario all'eliminazione del ricircolo del percolato in modalità automatizzata** descritta a pag. 5 del sottoparagrafo Ricircolo del percolati in assenza di dettagliate motivazioni. Inoltre si evidenzia che la gestione automatizzata consente una gestione del percolato ambientalmente più sicura in quanto non assoggettata a movimentazioni e/o carichi-scarichi con autobotti."

Vista la nota PG n. 20303 del 08.02.2022, con cui sono stati pertanto comunicati a **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i seguenti motivi ostativi all'accoglimento completo dell'istanza in oggetto:

- **parere contrario all'eliminazione del ricircolo del percolato in modalità automatizzata** in quanto la richiesta non è stata adeguatamente motivata e in considerazione del fatto che la gestione automatizzata consente una gestione del percolato ambientalmente più sicura in quanto non assoggettata a movimentazioni e/o carichi-scarichi con autobotti;
- **parere contrario all'eliminazione del monitoraggio** "Carico e smaltimento del percolato stoccato nelle vasche di accumulo, la frequenza dell'operazione è stabilita sulla base della piovosità, il massimo intervallo tra due carichi non deve superare i tre giorni solari " riportato sia a pag. 6 del § Controlli e manutenzioni sulle vasche del PGPO rev. 2 sia nella scheda n. 2 - Percolato del Piano di gestione post operativa; in quanto la richiesta non è stata adeguatamente motivata e non è stata descritta la modalità gestionale di carico e smaltimento del percolato nel caso di fermi prolungati dell'impianto di trattamento dei percolati o di qualsiasi altro evento emergenziale;

- **parere contrario** alla proposta di gestire l'impianto di trattamento dei percolati effettuando campagne di trattamento dedicate per ogni discarica G2 e G4 e successivamente di ricircolare l'addensato prodotto, all'interno delle rispettive discariche di provenienza, per le seguenti motivazioni riportate qui sinteticamente:
 - a. in quanto il ricircolo in G4 del percolato proveniente da G1-G2 e G4 determina il trasferimento di contaminanti dalle discariche G1 e G2 alla discarica G4;
 - b. il ricircolo continuo dell'addensato prodotto dall'impianto di depurazione all'interno della discarica in post gestione G2, comporterebbe la permanenza nel percolato delle componenti inquinanti presenti nell'addensato, mentre il suo smaltimento presso impianti autorizzati determinerebbe nel tempo un progressivo impoverimento del potere inquinante del percolato;
 - c. le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 121/20 al D.Lgs. n. 36/03 che eliminano, al paragrafo 2.3 Controllo delle acque e gestione del percolato, dell'Allegato 1, la seguente frase: "La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica" portano a ritenere che l'addensato e/o concentrato prodotto dall'impianto di trattamento del percolato sia da considerarsi un rifiuto speciale avendo la norma eliminato il regime di deroga che aveva espressamente previsto la possibilità di mantenerlo confinato nella discarica.

Dato atto che in allegato alla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi del 10bis della L. 241/90 è stata trasmessa la relazione tecnica del Servizio Territoriale sopra citata;

Vista la nota PG n. 24738 del 15.02.2022, con cui **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** chiede una proroga di almeno 14 giorni del termine suddetto per la presentazione delle osservazioni, in considerazione dell'ampiezza e della complessità dei motivi ostativi comunicati;

Dato atto che con nota PG n. 27432 del 18.02.2022, è stata comunicata alla ditta la sospensione dei termini del procedimento per ulteriori 14 giorni rispetto a quelli previsti dall'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., e cioè fino al 04.03.2022;

Vista la nota acquisita al PG n. 37416 del 07.03.2022, con cui la ditta trasmette le proprie osservazioni ai motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10Bis della L. 241/90 e s.m.i. nonché ulteriori osservazioni alla nota PG n. 20303 del 08.02.2022 relativamente alle modifiche approvate;

Preso atto che nella medesima nota acquisita al PG n. 37416 del 07.03.2022, la ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.** comunica di rinunciare ad alcune delle modifiche richieste;

Vista la nota, acquisita al PG n. 45924 del 18.03.2022, con cui Arpae-Servizio Territoriale trasmette la relazione tecnica conclusiva, inerente alle osservazioni effettuate dal Gestore, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, dalla quale risulta quanto segue:

"In riferimento alle osservazioni in oggetto acquisite agli atti di questa Agenzia con PG 37416 del 07/03/2022, relativamente al parere e ai motivi ostativi trasmessi con nota PG 20303 del 08/02/2022, questo Servizio Territoriale esprime le seguenti valutazioni:

1.1. Modifiche al paragrafo D.2.2.43 e D.2.2.90 sulle P.A.01, P.A.12, PA.13 Paragrafo C.4.1. - procedure di accettazione del rifiuto nelle discariche in esercizio e collegato.

Si conferma il parere

1.2. Modifiche al paragrafo D.2.2.49 – Comunicazione malfunzionamenti o incidenti.

Non si accoglie quanto proposto dal Gestore. Si recepisce la richiesta di rinuncia alla modifica La prescrizione 49 dell'Atto di AIA vigente rimane invariata.

1.3. Modifiche al paragrafo D.2.3 prescrizione n. 71 – Gestione superamenti limiti sulle verifiche di conformità

Si conferma il parere

1.4. Richiesta di utilizzo delle cisterne di accumulo del percolato per G4.

Si conferma il parere

1.5. Modifiche ai punti emissivi B101 e B102

Premesso che l'atto di Aia vigente autorizza:

- *il biogas della discarica G2 viene recuperato attraverso l'invio all'impianto di produzione di energia elettrica costituiti da 3 motori endotermici (G2-4; G2-5 e G2-6);*
- *se necessario ai fini della produzione di calore termico per il processo di evaporazione dell'impianto di trattamento dei percolati, viene utilizzata la caldaia B101 alimentata dal biogas di G2;*
- *con la produzione di biogas dalla discarica di G4 la caldaia B101 viene dismessa e sostituita con la caldaia, con potenza termica più elevata, denominata B102.*

Nella MnS il Gestore chiede:

- 1) *la dismissione del punto denominato B101 (vecchia caldaia) e di non attivare il punto denominato B102 (nuova caldaia) considerato che per l'impianto di trattamento dei percolati viene utilizzato il calore prodotto dai cogeneratori.*
- 2) *di poter inviare il biogas prodotto da G4 interamente all'impianto di recupero energetico (in particolare riattivando il motore 1 il cui punto emissivo è denominato G2-4) in quanto la produzione di biogas è maggiore a quella preventivamente stimata.*

Nelle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 il Gestore:

- *ritira la comunicazione di MnS in cui prevede l'invio del biogas di G4 al motore di cogenerazione che sottende al punto emissivo G2-4;*
- *conferma la richiesta di MnS inerente alla dismissione del punto denominato B101 (nuova caldaia) e la non installazione della caldaia il cui punto emissivo è denominato B102;*
- *prevede il riavvio del motore di cogenerazione che sottende al punto emissivo G2-4 per il recupero del biogas prodotto da G2 finalizzato alla produzione di energia per l'autoconsumo ma non fornisce gli elementi di dettaglio di tale soluzione progettuale ovvero non chiarisce l'utilizzo del recupero e se sono presenti batterie di accumulo.*

Visto quanto sopra, considerato che:

- *nelle osservazioni all'art. 10 bis viene modificato l'assetto impiantistico proposto con la Mns di cui ai punti 1 e 2 e non viene definita una soluzione impiantistica finalizzata al recupero del biogas di G4, ovvero viene previsto un possibile recupero energetico mediante produzione di biometano o installazione di un nuovo motore con recupero energetico mediante immissione in rete;*
- *il recupero energetico del biogas, sia per G2 sia per G4, costituisce un obbligo normativo previsto, ove tecnicamente possibile, dal D.Lgs 36/2003 e smi e che pertanto il Gestore in alternativa al recupero energetico autorizzato con l'AIA vigente, deve proporre all'AC una alternativa declinata in modo puntuale e realizzabile in tempi certi secondo un programma definito;*
- *nelle more dell'identificazione delle soluzioni progettuali consone al recupero energetico per G2 e G4 nonché per la realizzazione di dette soluzioni, deve giocoforza essere accettato che il biogas attualmente in eccedenza prodotto da G2 e l'intera produzione del biogas di G4 non siano recuperati ma smaltiti attraverso la combustione, in torcia;*
- *ai fini della produzione di calore termico per il processo di evaporazione dell'impianto di trattamento dei percolati il Gestore afferma che è sufficiente il calore prodotto dai cogeneratori non rendendosi più necessaria la presenza di alcuna caldaia;*
- *non vengono forniti elementi progettuali di dettaglio per il recupero energetico mediante autoconsumo del biogas di G2 attualmente in eccesso;*
- *la discarica G4 è stata approvata con il D.Lgs. 36/03 allora vigente, ovvero con l'obbligo di recupero energetico come indicato al paragrafo 2.5 Controllo dei gas. Tale obbligo è ad oggi applicabile e ciò è peraltro sostenuto anche dal Gestore nell'interpello ambientale e fino a diversa risposta del MITE.*

Viste le osservazioni e tutto quanto sopra considerato, si valuta di accogliere la richiesta di dismissione del punto denominato B101 (vecchia caldaia) e di non attivazione del punto denominato B102 (nuova caldaia) e, in virtù di quanto sopra esposto, si dispongono le seguenti prescrizioni per traguardare il periodo che

intercorre fra la situazione sanzionata e il ripristino della situazione aderente a quanto previsto dalla normativa di settore applicabile:

- A. il gestore deve presentare entro 90 giorni dalla data di determinazione il progetto di recupero energetico sia di G2 (per il biogas in eccesso) sia di G4 e relativo cronoprogramma per la sua approvazione che dovrà essere realizzato nel minore tempo tecnicamente possibile. Qualora la modifica sia da assoggettare a valutazione di assoggettabilità a VIA tale procedura andrà presentata nel medesimo termine di 90 giorni. Il progetto è da presentare nelle forme della modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, eventualmente ricompresa, se necessario, nella richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003. Qualora sia necessaria la procedura di Valutazione di assoggettabilità allo screening, la modifica non sostanziale, anche se ricompresa nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, andrà presentata nei trenta giorni successivi al ricevimento della determinazione di screening (o della sua esclusione da parte dell'Autorità competente ai sensi dei commi 9 o 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/06.
- B. Nelle more della realizzazione del progetto di cui sopra e in deroga alla prescrizione 119 dell'atto di AIA, il biogas attualmente in eccesso di G2 e il biogas di G4 è inviato allo smaltimento in Torcia nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui alla prescrizione 112 dell'Atto di AIA.
- C. Dalla Tabella 21: Emissione convogliate art. 269, titolo I del D.Lgs. 152/06 e smi, di cui alla prescrizione 112, vengono eliminate le seguenti righe:

B101 emergenza (per G2-4 G2-5 e G2-6) Tale punto verrà dismesso con l'attivazione di B102	Caldia alimentata a biogas produzione acqua calda impianto trattamento percolato PTN 0,75 MW	800	Saltuaria in caso di fermo di G2-5 e G2-6 -Max 60 g/a 6 metri	-	-	-	-	-
B102 Caldia alimentata a biogas	A servizio dell'impianto trattamento percolato PTN 1396 KW	3000	24 ore 6,5 metri	NOx (come NO ₂)	200 ^{mg}	efficienza di combustione (CO ₂ /CO +CO ₂) minima del 99.0%	-	vedi PMeC
				CO	100 ^{mg}			

- D. vengono eliminate le prescrizione n. 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 121 - 122
- E. Al punto 9. Controllo emissioni impianto di combustione biogas di emergenza (torce) della Tabella 22 – PMeC viene eliminato ogni riferimento al punto emissivo B101 come sotto riportato:

<u>9. Controllo emissioni impianto di combustione biogas di emergenza (torce)</u>			
9.1 Punti di emissione di emergenza E1, E2, B101	Durante il funzionamento	Corretto funzionamento combustione	PSC scheda C.7.
9.2 Punto di emissione B101	Semestrale	Tempo in giorni e ore di utilizzo dell'impianto	Prescrizione atto

- F. Al punto 7. Controllo emissioni impianto di produzione energia elettrica della Tabella 22 – PMeC viene eliminata la riga del punto 7.2

<u>7. Controllo emissioni impianto di produzione energia elettrica</u>

7.1 Impianto produzione energia elettrica G2-4, G2-5, G2-6	In continuo T, O ₂ , NOx, CO, SOx annuale per gli altri parametri fino al permanere dei punti	Verificare la conformità ai limiti autorizzativi	PSC scheda C.2. Monitoraggio di area
7.2 Emissione caldaia a biogas B102	In continuo T, O ₂ , CO annuale per gli altri parametri fino al permanere del punto		

G. La scheda C.2 del PSC rev. 4 viene così riformulata.

MONITORAGGIO DI AREA

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Scheda C.2 Emissioni dell'impianto di produzione di energia elettrica ~~e caldaia alimentata a biogas~~ **B102**

Scopo delle rilevazioni: verificare la conformità delle emissioni dell'impianto ai parametri e limiti autorizzativi			
Responsabilità: Sogliano Ambiente S.p.A. (ufficio ambiente solo per verifiche analitiche annuali, ufficio gestione cogenerazione per gestione, monitoraggio in continuo, controllo e taratura)			
Normativa di riferimento: D.Lgs n. 36/03 e smi - D.Lgs 152/06 e smi.			
Punti di prelievo e/o misura scarica G2 – G4			
- G2-4 (escluso quello di emergenza) - G2-5 - G2-6 Le frequenze indicate devono essere rispettate fino al permanere dei punti emissivi.			
Parametri fondamentali	Unità misura	Limiti G2-4 – G2-5 – G2-6	Frequenza
Ossigeno misurato*	(%)	Ossigeno di riferimento 5%	In continuo per tutti i punti di emissione per i parametri contrassegnati da asterisco (frequenza di acquisizione almeno pari a 1 dato/5 min) Annuale per tutti gli altri parametri.
Temperatura*	°C	/	
Anidride carbonica	% V/V	/	
Polveri (materiale particellare)	mg/Nmc	10	
Ossidi di azoto in NO ₂ *	mg/Nmc	450	
Carbonio Organico Totale (COT)	mg/Nmc	150	
Ossidi di zolfo in SO ₂ *	mg/Nmc	50	
Acido cloridrico (HCl)	mg/Nmc	10	
Acido fluoridrico (HF)	mg/Nmc	2	
Ossido di carbonio (CO)*	mg/Nmc	300	

Punti di prelievo e/o misura scarica G2-G4

~~B102: caldaia alimentata a biogas~~

Parametri fondamentali	Unità misura	Limiti B102	Frequenza
Ossigeno misurato*	(%)	Ossigeno di riferimento 3%	In continuo per i parametri contrassegnati da asterisco
Temperatura*	°C	✓	
Anidride carbonica	% V/V	✓	
Ossidi di azoto in NO ₂	mg/Nme	200	Annuale per tutti gli altri parametri
Ossido di carbonio (CO)*	mg/Nme	100	

H. La scheda C.7 del PSC rev. 4 viene così riformulata:

MONITORAGGIO DI AREA

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Scheda C.7. Torce ~~e caldaia~~ di combustione del biogas ~~B101~~

Scopo delle rilevazioni: deve essere garantita la conformità al D.Lgs. 36/03.			
Responsabilità: Sogliano Ambiente SpA (uffici gestione operativa e cogenerazione)			
Normativa di riferimento: D.Lgs n. 36/03 e smi			
<p>Punti di prelievo e/o misura: E2: torcia di combustione di portata massima delle emissioni pari a 12.000 Nm³/h, altezza 9 m E3: torcia di combustione di portata massima delle emissioni pari a 4.000 Nm³/h, altezza 6,6 m B101: caldaia alimentata a biogas di portata massima pari a 800 Nm³/h, altezza 6 m</p>			
Le frequenze devono essere rispettate fino al permanere dei punti emissivi.			
Parametri fondamentali	Unità misura	Limiti di legge	Frequenza
Tempo di ritenzione	s	≥ 0.3	Monitoraggio in continuo Tali limiti sono garantiti dalle caratteristiche costruttive stesse della torcia e della caldaia che ne garantiscono il rispetto.
Temperatura camera combustione	°C	> 850	
Ossigeno	% V/V	≥ 3%	
Ore e giorni di funzionamento (solo per il punto B101)			Semestrale su registro vidimato

Infine per quanto concerne l'aggiornamento della Sezione C del vigente atto di AIA si rimandano le modifiche all'approvazione del progetto di cui sopra.

1.6.Revisione monitoraggio qualità dell'aria (scheda C.4 del PSC di AIA) relativamente a inquinamento da traffico veicolare e alla caratterizzazione olfattometrica.

Non si accoglie quanto proposto dal Gestore. Si recepisce la richiesta di rinuncia alla modifica. La scheda C.4 del PSC dell'Atto di AIA vigente rimane invariata.

1.7.Aggiornamento del piano denominato "Repertorio delle opere naturalistiche di ripristino, compensazione e mitigazione" con quanto realizzato negli ultimi anni.

Si conferma il parere

1.8.Proposta di sistemazione del vecchio manufatto CF.G2 della discarica G2 e proposta di dismissione dei vecchi manufatti CF.G1, M1 e M2 della discarica G1.

Si conferma il parere

1.9.Proposta di eliminazione del piezometro C13.

Si conferma il parere

1.10.Proposta per la gestione dell'addensato prodotto dal trattamento dei reflui delle discariche di Ginestreto.

Il Gestore ritira la modifica non sostanziale.

Si rimanda ogni decisione alle indicazioni che fornirà il MITE e conseguentemente permane quanto previsto dall'atto di AIA

2. Punti inerenti all'adeguamento al D.Lgs 36/2003

2.1.Aggiornamento normativo dell'atto alla luce delle recenti modifiche apportate al D.Lgs. 36/03.

Si rimanda ogni decisione alle indicazioni che fornirà il MITE

2.2.Modifiche al paragrafo D.2 D12.171, 172, 174 – Durata post gestione

Il Gestore ritira la modifica non sostanziale. Si conferma quanto vigente nell'Atto di AIA

2.3.Proposta VFN per acque di subalveo F13, G13, H.3, L16

Si demanda all'AC

2.4.Approvazione della rev.2 del PGO della discarica G4 dovuta all'aggiornamento normativo del D.Lgs 36/03 sull'attività di accettazione rifiuti ed altri aggiornamenti tecnico-operativi necessari.

Il Gestore ritira la modifica non sostanziale inerente all'eliminazione del ricircolo del percolato in modalità automatizzata (primo punto del parere); conseguentemente non viene eliminato quanto descritto al § 4.6.2 Ricircolo del percolato del PGO rev 2

Relativamente alla parte restante, si conferma il parere.

2.5.Approvazione della rev. 2 del PGPO che accorpa i piani delle discariche di G1, G2, G4 necessaria per l'aggiornamento normativo del D.Lgs 36/03 ed altri aggiornamenti tecnico-operativi.

In riferimento al punto 1 del parere si conferma quanto espresso.

In riferimento a quanto osservato al punto 2, si accoglie quanto osservato dal Gestore e si propone di eliminare il relativo monitoraggio.

In riferimento a quanto osservato al punto 3, Gestore ritira la modifica non sostanziale inerente all'eliminazione del ricircolo del percolato in modalità automatizzata; conseguentemente non viene eliminato quanto descritto a pag. 5 del sottoparagrafo Ricircolo del percolato del PGPO rev 2" ;

Dato atto pertanto che il Gestore rinuncia alle seguenti modifiche:

- i. modifiche al paragrafo D.2.2.49 – Comunicazione malfunzionamenti o incidenti;
- ii. revisione monitoraggio qualità dell'aria (Scheda C.4 del PSC di AIA) relativamente a inquinamento da traffico veicolare e alla caratterizzazione olfattometrica;
- iii. proposta per la gestione dell'addensato prodotto dal trattamento dei reflui delle discariche di Ginestreto;
- iv. modifica inerente all'eliminazione del ricircolo del percolato in modalità automatizzata;
- v. Modifiche ai paragrafi D.2, D12.171, 172, 174 - Durata della post gestione;

Precisato infine che, come già indicato nella nota PG n. 149 del 03.01.2022, inviata al gestore:

- la richiesta di modifica non sostanziale relativa alla proposta "VFN per acque di subalveo F13, G13, H.3, L16", ancorchè inerente comunque l'aggiornamento dell'AIA **non è procedibile mediante modifica art. 29-nonies in quanto attinente alla Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06;**
- la revisione dell'atto per l'adeguamento alle modifiche apportate dal D.Lgs. 121/20 al D.Lgs. 36/03 è rimandato in attesa degli esiti dell'interpello in materia ambientale avanzato da Confindustria Cisambiente ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/06 relativamente alla gestione dell'addensato e alla eventuale applicazione della procedura di riesame dell'AIA in caso di nuove disposizioni legislative;

Precisato altresì che l'aggiornamento dell'atto comprende anche le modifiche già approvate con nota SAC di "Conclusione del procedimento" PG n. 175245 del 03.12.2020;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'AIA secondo quanto risultante dalla relazione del Servizio Territoriale acquisita al PG n. 20540 dell'8.02.2022, come modificata con nota PG n. 45924 del 18.02.2022, a seguito delle osservazioni presentate dal Gestore alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, la comunicazione esaminata è ricompresa nella fattispecie delle modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a € 250,00;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016, la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19.11.2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota del 31.12.2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione

“Autorizzazioni complesse ed Energia” alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01.01.2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica di AIA nei confronti della ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**;

Dato atto che la responsabile del procedimento in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta della responsabile di procedimento,

DETERMINA

1. **di accogliere parzialmente**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la comunicazione acquisita al P.G n. 171395 del 08.11.2021, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla D.G.R. n. 1125/2018 del 16.07.2018, per la gestione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi G4, gestione della discarica G2 e gestione post operativa della discarica G1, site in **Sogliano al Rubicone (FC) - via Ginestreto Morsano 14a**, di titolarità della ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, come di seguito riportato:

1.1. Si accolgono favorevolmente le seguenti modifiche:

1.1.1. Modifiche al paragrafo D.2.2.43 e D.2.2.90 sulle P.A.01, P.A.12, PA.13 Paragrafo C.4.1. - procedure di accettazione del rifiuto nelle discariche in esercizio e collegato.

1. Il sottoparagrafo *Procedure di accettazione del rifiuto nelle discariche in esercizio* di cui al § **C.4.1 PIANO DI GESTIONE OPERATIVA - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI IN DISCARICA** viene modificato come di seguito riportato:

Procedure di accettazione del rifiuto nelle discariche in esercizio Essendo le procedure di accettazione (P.A.), le procedure operative (P.O.) le istruzioni operative (I.O.) e le procedure e istruzioni di emergenza (I.E.), comuni all'interno sito di discarica (G1- G2 – G4) sono raccolte in unico documento comune a tutti i PGO denominato “Documento tecnico di AIA - Procedure e Metodi analitici.” Tale documento aggiornato e revisionato deve essere trasmesso per conoscenza all'Autorità Competente, unitamente al report annuale, nel primo anno utile successivo alla modifica effettuata e vengono di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Tabella 14 – Procedura di accettazione (P.A.)

Numero	Titolo procedura di accettazione
<i>P.A.01</i>	<i>Verifica dell'ammissibilità del rifiuto al conferimento in discarica</i>
<i>P.A.03</i>	<i>Accettazione di scarti animali riconducibili alle disposizioni del Reg. CE/1069/2009 e dell'Accordo 07/02/13</i>
<i>P.A.04</i>	<i>Trattamento fiscale di particolari categorie di rifiuti</i>
<i>P.A.05</i>	<i>Ammissione di rifiuti potenzialmente recuperabili come materiale o combustibile</i>
<i>P.A.06</i>	<i>Ammissione di rifiuti con obbligo di bonifica preventiva</i>

<i>P.A.07</i>	<i>Ammissione di rifiuti polverulenti</i>
<i>P.A.08</i>	<i>Ammissione di rifiuti con obbligo di sterilizzazione</i>
<i>P.A.12</i>	<i>Ammissione tipologie di rifiuto classificate con EER aventi la voce specchio pericolosa</i>
<i>P.A.13</i>	<i>Verifica di conformità analitica sul rifiuto conferito in discarica</i>
<i>P.A.14</i>	<i>Verifica sui rifiuti conferiti in discarica del contenuto di sostanze organiche persistenti (POPs)</i>
<i>P.A.15</i>	<i>Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi</i>
<i>P.A.16</i>	<i>Smaltimento terre e rocce di scavo</i>
<i>P.A.18</i>	<i>Rifiuti aventi odore pungente e/o sospetto</i>

Tabella 15 – Procedura operative (P.O.)

Numero	Titolo procedura operativa
P.O.1	Gestione del biogas
P.O.3	Gestione del percolato
P.O.4	Coltivazione del rifiuto e copertura
P.O.7	Accettazione dei rifiuti
P.O.11	Produzione di energia elettrica

Tabella 16 – Istruzioni operative (I.O.)

Numero	Titolo istruzione operativa
I.O. 01	Discarica – Scarico e movimentazione rifiuti
I.O. 02	Discarica – Compattazione e movimentazione del rifiuto
I.O. 03	Discarica – Copertura del rifiuto
I.O. 04	Discarica – Scarico dei rifiuti in discarica
I.O. 05	Discarica – Traino degli automezzi di scarico rifiuto bloccati in discarica
I.O. 06	Discarica – Carico e trasporto del terreno o ghiaia per la copertura del rifiuto all'interno della discarica
I.O. 07	Discarica – Recupero dei mezzi d'opera rimasti bloccati in discarica
I.O. 08	Discarica – Manutenzione delle vie di accesso alla discarica
I.O. 09	Discarica – Stazionamento degli automezzi che trasportano il rifiuto nell'area di accesso alla piazzola di scarico
I.O. 14	Discarica – Transito dei mezzi ed automezzi sulle strade di competenza della discarica per rifiuti non pericolosi

I.O.15	Discarica—Accesso in discarica di fornitori, terzisti, liberi professionisti etc... chiamati a svolgere alcuni servizi in discarica
I.O.16	Discarica—Movimentazione della campana aperta e Procedura di innalzamento della S.E.
I.O.17	Discarica—Movimentazione della campana chiusa
I.O.20	Discarica—Taglio e/o giunzione con saldatura della tubazione linea biogas
I.O.22	Discarica—Manutenzione dei pozzi percolato
I.O.23	Discarica—Gestione della captazione, stoccaggio e ricircolo del percolato
I.O.01	Cogenerazione—Manutenzione impianto di aspirazione del Biogas

Tabella 17—Procedura di emergenza (P.E.)

Numero	Titolo procedura emergenza
5.1.a	Procedura per l'evacuazione del personale in condizioni di Emergenza Incendio/Esplosione
5.2.a	Procedura per la gestione dell'Emergenza frane
5.3.a	Procedura per la gestione di Emergenze particolari
5.4.a	Procedura per la gestione della Emergenza percolato
5.6.a	Procedura per la gestione degli Incidenti Stradali in discarica
I.E.1	Malfunzionamento /fermo impianto aspirazione biogas
I.E.2	Sversamento accidentale di olio / gasolio
I.E.5	Sversamento accidentale di sostanze/prodotti chimici
I.E.7	Evacuazione

Le sole procedure **P.A.01. Verifica dell'ammissibilità del rifiuto al conferimento in discarica**, **P.A.12. Ammissione tipologie di rifiuto classificate con EER aventi la voce specchio pericolosa**, **P.A.13. Verifica di conformità analitica sul rifiuto conferito in discarica**, essendo specificamente legate alla gestione operativa degli impianti di discarica, qualora subissero delle modifiche **sostanziali del contenuto tecnico e gestionale-operativo** imposto nelle prescrizioni specifiche dell'atto e non nei casi in cui il Gestore apporti modifiche **esclusivamente formali**, dovranno essere inoltrate all'Autorità competente per la loro approvazione con la forma della "modifica non sostanziale senza aggiornamento di AIA" come previsto da specifica prescrizione. ~~Le restanti istruzioni e/o procedure che nel tempo subiranno modifiche devono essere trasmesse per conoscenza all'Autorità Competente, unitamente al report annuale, nel primo anno utile successivo alla modifica effettuata. Si precisa che le procedure e/o istruzioni devono sempre essere contenute in unico documento che avrà una revisione ed una data.~~

Resta fermo che il "Documento tecnico di AIA - Procedure e Metodi analitici che contiene tutte le procedure/istruzioni del sito di discarica, qualora venga aggiornato e revisionato deve essere trasmesso solo per conoscenza, all'Autorità Competente, unitamente al report annuale, nel primo anno utile successivo alla modifica effettuata;

2. Alla prescrizione n. 45 deve essere aggiunto il punto sotto riportato

45.13 il documento tecnico di AIA - Procedure e Metodi analitici aggiornato e revisionato.

3. La prescrizione n. 43 viene così riformulata:

*43. Il Gestore deve comunicare preventivamente, all'Autorità Competente, le modifiche progettate dell'installazione (come definite dall'articolo 29- nonies - Parte II - del D.Lgs 152/06 e smi) o le modifiche dei contenuti dell'AIA o la proposta di modifiche sostanziali del contenuto tecnico e gestionale-operativo imposto nelle prescrizioni specifiche dell'atto e non in casi in cui il Gestore apporti modifiche esclusivamente formali ~~aggiornamento~~ delle procedure operative quali **P.A.01**. Verifica dell'ammissibilità del rifiuto al conferimento in discarica; **P.A.12**. Ammissione tipologie di rifiuto classificate con EER aventi la voce specchio pericolosa; **P.A.13**. Verifica di conformità analitica sul rifiuto conferito in discarica.*

4. La prescrizione n. 90 viene così riformulata:

*90. Modifiche sostanziali del contenuto tecnico e gestionale-operativo imposto nelle prescrizioni specifiche dell'atto e non in casi in cui il Gestore apporti modifiche esclusivamente formali ~~Eventuali variazioni~~ del Piano di Gestione Operativa e delle procedure denominate **P.A.01**. Verifica dell'ammissibilità del rifiuto al conferimento in discarica; **P.A.12**. Ammissione tipologie di rifiuto classificate con EER aventi la voce specchio pericolosa; **P.A.13**. Verifica di conformità analitica sul rifiuto conferito in discarica devono essere preventivamente presentate all'Autorità Competente con le forme della "modifica non sostanziale senza aggiornamento di AIA".*

5. Viene aggiunta al § C.4.5 Piano di Sorveglianza e Controllo delle discariche G1-G2-G4 la seguente indicazione:

Tali metodiche analitiche sono contenute nel Documento tecnico di AIA unitamente alle istruzioni e/o procedure.

1.1.2. Modifiche al paragrafo D.2.3 prescrizione n. 71 – Gestione superamenti limiti sulle verifiche di conformità: la prescrizione n. 71 dell'AIA vigente viene modificata e sostituita dalla seguente:

71. Nel caso in cui, per i soli metalli, entrambe le verifiche di conformità analitica di cui al punto precedente, determinassero l'utilizzo delle deroghe per il medesimo parametro, nell'anno di validità della successiva omologa, il Gestore deve eseguire ~~anche~~ una verifica analitica sul rifiuto tal quale e la caratterizzazione di base del produttore avrà validità semestrale.

1.1.3. Richiesta di utilizzo delle cisterne di accumulo del percolato per G4:

1. al paragrafo C.2.3 IMPIANTO DI RACCOLTA E GESTIONE DEL PERCOLATO G2 – G4, la descrizione delle aree in cui viene stoccato il percolato delle tre discariche, è modificata e aggiornata nel seguente modo:

"Di seguito si riportano le aree in cui viene raccolto e convogliato il percolato:

- vasca di accumulo denominato PVG2;

- parco serbatoi di stoccaggio (~~10~~ 8 serbatoio) denominato PercG2 per la discarica G2;
- parco serbatoi (6 serbatoi + 2 serbatoi posti vicino alla vasca di accumulo di G2) per la discarica G4 denominato PVG4;
- pozzi di raccolta per la discarica G2 quali: G2.P1 – G2.P2 – G2.P3 – G2.P4;
- pozzi di raccolta per la discarica G4 quali: G4.P1 - G4.P2 – G4.P3 – G4.P4 – G4.P5.”

2. Nel secondo capoverso, del sottoparagrafo Stoccaggio percolato discarica G2 di cui al § C.2.3.1 DESCRIZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA E GESTIONE PERCOLATO NELLE DISCARICHE G2 - G4 viene aggiornato il numero del serbatoio destinati allo stoccaggio del percolato della discarica G2, nel seguente modo:

“Il parco serbatoi è costituito da ~~10~~ 8 serbatoi in vetroresina (PRFV)omissis”

3. In fondo al sottoparagrafo Stoccaggio percolato discarica G4 di cui al § C.2.3.1 DESCRIZIONE IMPIANTO DI RACCOLTA E GESTIONE PERCOLATO NELLE DISCARICHE G2 - G4 viene aggiunta la seguente descrizione:

“Alle cisterne di cui sopra, sono destinate sempre all’accumulo del percolato di G4, n. 2 cisterne in vetroresina della capacità di 100 m³ ciascuna, collocate nel lato più corto del parco serbatoi di G2. “

- 1.1.4. Modifiche ai punti emissivi B101 e B102:** si valuta di accogliere la richiesta di dismissione del punto denominato B101 (vecchia caldaia) e di non attivazione del punto denominato B102 (nuova caldaia) nel rispetto delle seguenti prescrizioni per traguardare il periodo che intercorre fra la situazione sanzionata e il ripristino della situazione aderente a quanto previsto dalla normativa di settore applicabile:

1. il gestore deve presentare, **entro 90 giorni** dalla data del presente atto, il progetto di recupero energetico sia di G2 (per il biogas in eccesso) sia di G4 e relativo cronoprogramma per la sua approvazione che dovrà essere realizzato nel minore tempo tecnicamente possibile. Qualora la modifica sia da assoggettare a valutazione di assoggettabilità a VIA tale procedura andrà presentata nel medesimo termine di 90 giorni. Il progetto è da presentare nelle forme della modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies, eventualmente ricompresa, se necessario, nella richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003. Qualora sia necessaria la procedura di Valutazione di assoggettabilità allo screening, la modifica non sostanziale, anche se ricompresa nell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, andrà presentata nei trenta giorni successivi al ricevimento della determinazione di screening (o della sua esclusione da parte dell’Autorità competente ai sensi dei commi 9 o 9 bis dell’art. 6 del D.Lgs 152/06;
2. nelle more della realizzazione del progetto di cui sopra e in deroga alla prescrizione 119 dell’atto di AIA, il biogas attualmente in eccesso di G2 e il biogas di G4 è inviato allo smaltimento in Torcia nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui alla prescrizione 112 dell’Atto di AIA;
3. dalla Tabella 21: Emissione convogliate art. 269, titolo I del D.Lgs. 152/06 e smi, di cui alla **prescrizione 112**, vengono eliminate le seguenti righe:

B101 emergenza (per G2-4 G2-5 e G2-6) Tale punto verrà dismesso con l'attivazione di B102	Caldaia alimentata a biogas produzione acqua calda impianto trattamento percolato PTN 0,75 MW	800	Saltuaria in caso di fermo di G2-5 e G2-6 — Max 60 g/a 6 metri	-	-	-	-	-
B102 Caldaia alimentata a biogas	A servizio dell'impianto trattamento percolato PTN 1396 KW	3000	24 ore 6,5 metri	NOx (come NO ₂)	200 ⁽²⁾	efficienza di combustione (CO ₂ /CO+CO ₂) minima del 99,0%	-	vedi PMeC

4. vengono eliminate le prescrizioni n. 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 121 - 122;
5. al punto 9. Controllo emissioni impianto di combustione biogas di emergenza (torce) della **Tabella 22 – PMeC** viene eliminato ogni riferimento al punto emissivo B101 come sotto riportato:

<u>9. Controllo emissioni impianto di combustione biogas di emergenza (torce)</u>			
9.1 Punti di emissione di emergenza E1, E2, B101	Durante il funzionamento	Corretto funzionamento combustione	PSC scheda C.7.
9.2 Punto di emissione B101	Semestrale	Tempo in giorni e ore di utilizzo dell'impianto	Prescrizione atto

6. al punto 7. Controllo emissioni impianto di produzione energia elettrica della Tabella 22 – PMeC viene eliminata la riga del punto 7.2:

7.1 Impianto produzione energia elettrica G2-4, G2-5, G2-6	In continuo T, O ₂ , NOx, CO, SOx annuale per gli altri parametri fino al permanere dei punti	Verificare la conformità ai limiti autorizzativi	PSC scheda C.2. Monitoraggio di area
7.2 Emissione caldaia a biogas B102	In continuo T, O₂, CO annuale per gli altri parametri fino al permanere del punto		

7. La scheda C.2 del PSC rev. 4 viene così riformulata.

MONITORAGGIO DI AREA

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Scheda C.2 Emissioni dell'impianto di produzione di energia elettrica ~~e caldaia alimentata a biogas B102~~

Scopo delle rilevazioni: verificare la conformità delle emissioni dell'impianto ai parametri e limiti autorizzativi			
Responsabilità: Sogliano Ambiente S.p.A. (ufficio ambiente solo per verifiche analitiche annuali, ufficio gestione cogenerazione per gestione, monitoraggio in continuo, controllo e taratura)			
Normativa di riferimento: D.Lgs n. 36/03 e smi - D.Lgs 152/06 e smi.			
Punti di prelievo e/o misura scarica G2 – G4 - G2-4 (escluso quello di emergenza) - G2-5 - G2-6 Le frequenze indicate devono essere rispettate fino al permanere dei punti emissivi.			
Parametri fondamentali	Unità	Limiti G2-4 – G2-5 – G2-6	Frequenza

	misura		
Ossigeno misurato*	(%)	Ossigeno di riferimento 5%	In continuo per tutti i punti di emissione per i parametri contrassegnati da asterisco (frequenza di acquisizione almeno pari a 1 dato/5 min) Annuale per tutti gli altri parametri.
Temperatura*	°C	/	
Anidride carbonica	% V/V	/	
Polveri (materiale particellare)	mg/Nmc	10	
Ossidi di azoto in NO ₂ *	mg/Nmc	450	
Carbonio Organico Totale (COT)	mg/Nmc	150	
Ossidi di zolfo in SO ₂ *	mg/Nmc	50	
Acido cloridrico (HCl)	mg/Nmc	10	
Acido fluoridrico (HF)	mg/Nmc	2	
Ossido di carbonio (CO)*	mg/Nmc	300	

Punti di prelievo e/o misura scarica G2-G4

~~B102: caldaia alimentata a biogas~~

Parametri fondamentali	Unità misura	Limiti B102	Frequenza
Ossigeno misurato*	(%)	Ossigeno di riferimento 3%	In continuo per i parametri contrassegnati da asterisco
Temperatura*	°C	/	
Anidride carbonica	% V/V	/	
Ossidi di azoto in NO ₂	mg/Nmc	200	Annuale per tutti gli altri parametri
Ossido di carbonio (CO)*	mg/Nmc	100	

8. La scheda C.7 del PSC rev. 4 viene così riformulata:

MONITORAGGIO DI AREA

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Scheda C.7. Torce ~~e-caldaia~~ di combustione del biogas ~~B101~~

Scopo delle rilevazioni: deve essere garantita la conformità al D.Lgs. 36/03.			
Responsabilità: Sogliano Ambiente SpA (uffici gestione operativa e cogenerazione)			
Normativa di riferimento: D.Lgs n. 36/03 e smi			
Punti di prelievo e/o misura: E2: torcia di combustione di portata massima delle emissioni pari a 12.000 Nm ³ /h, altezza 9 m E3: torcia di combustione di portata massima delle emissioni pari a 4.000 Nm ³ /h, altezza 6,6 m B101: caldaia alimentata a biogas di portata massima pari a 800 Nm³/h, altezza 6 m			
Le frequenze devono essere rispettate fino al permanere dei punti emissivi.			
Parametri fondamentali	Unità misura	Limiti di legge	Frequenza

Tempo di ritenzione	s	≥ 0.3	Monitoraggio in continuo Tali limiti sono garantiti dalle caratteristiche costruttive stesse della torcia e della caldaia che ne garantiscono il rispetto.
Temperatura camera combustione	°C	> 850	
Ossigeno	% V/V	≥ 3%	
Ore e giorni di funzionamento (solo per il punto B101)			Semestrale su registro vidimato

9. per quanto concerne il relativo aggiornamento della Sezione C del vigente atto di AIA, si rimandano le modifiche all'approvazione del progetto di cui sopra.

1.1.5. Aggiornamento del piano denominato “Repertorio delle opere naturalistiche di ripristino, compensazione e mitigazione” con quanto realizzato negli ultimi anni: si accoglie favorevolmente quanto presentato dal Gestore: si approva la rev. 1 del “Repertorio delle opere naturalistiche di ripristino, compensazione e mitigazione” e si aggiorna il § A.8 Piani ai sensi del D.Lgs. 36/03 degli impianti di discarica G1 – G2 – G4, come sotto riportato:

- Documento “Repertorio delle Opere naturalistiche di ripristino, compensazione e mitigazione d’impatto area Ginestreto” - acquisito da questa Agenzia con PG 197490 del 3/12/2021 rev. 1 ~~Aka G4 AIA PL 03.01 rev 0 del 20/03/2017~~ Interventi approvati con i relativi monitoraggi e/o interventi di manutenzione delle opere previste per tutto il sito di Ginestreto. Tale documento contiene allegate le planimetrie di progetto approvate.

1.1.6. Proposta di sistemazione del vecchio manufatto CF.G2 della discarica G2 e proposta di dismissione dei vecchi manufatti CF.G1, M1 e M2 della discarica G1: si accoglie favorevolmente quanto proposto dal Gestore in riferimento al manufatto di sbocco sul Rio Morsano di CF.G2 si modifica l’atto di AIA come sotto indicato. A metà del paragrafo C.2.2.0.A “Descrizione sintetica delle caratteristiche costruttive dell’impianto di discarica G1 – impermeabilizzazione – rete drenaggio percolato e biogas - regimazione acque superficiali – sottotelo – stabilità - copertura finale”, viene inserita la descrizione del seguente intervento:

“Nel 2020 viene realizzato un manufatto a monte del terminale di uscita del canale di fondo G1, che intercetta sia il canale di fondo stesso (CF) sia i drenaggi dei sottoteli denominati M1 e M2 della discarica con la finalità di isolare i terminali di cui sopra dal Rio Morsano, mantenendo il convogliamento sempre alla vasca del percolato di G1. Successivamente i manufatti posti sul Rio e le relative tubazioni esterne vengono eliminate mentre i tratti interrati di tubazione che confluivano al Rio Morsano, restano in sito.”;

1. nell’ultimo capoverso del sottoparagrafo Canale di fondo di G2 di cui § C.2.2.2 SISTEMA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI G2 – G4 viene inserita la descrizione del seguente intervento:

Si evidenzia che nell’anno 2020 a seguito di un evento emergenziale in cui si è riscontrato un inquinamento da percolato delle acque del canale di fondo, lo stesso è stato intercettato e sollevato ad una sezione dedicata della vasca di stoccaggio di G1; conseguentemente viene eliminato tutto il relativo sistema di monitoraggio in continuo delle acque di scarico del CF. Il tratto di condotta interrata, non più utilizzata che confluisce nel Rio Morsano resta in sito e lo scarico della condotta viene chiuso con

coperchio in acciaio dotato di un'apertura sul fondo per lo scarico di eventuali acque meteoriche di infiltrazione.

2. Nell'ultimo capoverso del sottoparagrafo Canale di fondo di cui § C.4.5 Piano di Sorveglianza e controllo delle discariche G1 – G2 – G4 viene aggiunta la seguente frase:

Si precisa che a seguito dell'emergenza verificatasi nel canale di fondo di G2 il sistema di monitoraggio sullo stesso è stato eliminato.

3. Il sottoparagrafo Monitoraggio dei canali di fondo G2-G4 di cui § C.4.5 Piano di Sorveglianza e controllo delle discariche G1 – G2 – G4 viene così sostituito:

“Monitoraggio ~~dei canali di fondo G2~~ del canale di fondo di G4

Considerato che il canale di fondo corre sotto il livello di impermeabilizzazione della discarica ad una profondità media di 2 mt e raccoglie le acque meteoriche dall'area impermeabilizzata sulla quale il rifiuto non è ancora stato abbancato, lo scarico viene controllato attraverso l'utilizzo di sonde per il monitoraggio di una serie di parametri ritenuti significativi al fine di segnalare eventuali alterazioni nella qualità dell'acqua tipiche di un'infiltrazione da parte di percolato, come previsto dal PSC.

~~Considerato che i canali di fondo corrono sotto il livello di impermeabilizzazione di ogni discarica ad una profondità media di 2 mt e raccolgono le acque meteoriche dall'area impermeabilizzata sulla quale il rifiuto non è ancora stato abbancato e per la sola discarica G2 anche le acque di coronamento, tali scarichi vengono controllati attraverso l'utilizzo di sonde per il monitoraggio di una serie di parametri ritenuti significativi al fine di segnalare eventuali alterazioni nella qualità dell'acqua tipiche di un'infiltrazione da parte di percolato, come previsto dal PSC.~~

Al superamento contemporaneo dei parametri monitorati (conducibilità, solidi sospesi e ossidabilità Kubel) è previsto il fermo ~~degli scarichi dello scarico~~ e l'attivazione di una procedura di emergenza.

Il monitoraggio delle acque del canale di fondo ~~delle discariche di G2 e di G4~~ viene effettuato quando il quantitativo di acqua presente ~~nelle rispettive vasche nella vasca~~ di accumulo raggiunge almeno i 1000 lt. In presenza di eventi meteorici particolarmente abbondanti che provocano la tracimazione delle stesse il campionamento viene interrotto.”;

4. Viene eliminato il sottoindicato punto al § **C.2.4.5. SCARICO ACQUE DI RUSCELLAMENTO G2 - G4 :**

- scarico ~~CF G2 (acque di drenaggio del canale di fondo)~~

5. La prescrizione 195 viene così sostituita:

195. Deve essere effettuato il monitoraggio della conducibilità, torbidità (tramite determinazione dei solidi sospesi) e ossigeno disciolto (tramite determinazione dell'ossidabilità Kubel) nelle acque del canale di fondo ~~delle discariche G2 e della discarica di G4~~. Qualora si verificasse il superamento contemporaneo della soglia di allarme dei parametri monitorati il Gestore deve attuare la procedura di emergenza interrompendo il flusso delle stesse verso il Rio Morsano. In caso gli accertamenti analitici successivi confermassero la contaminazione delle acque, l'intero flusso deve essere convogliato ai serbatoi di stoccaggio del percolato e successivamente all'impianto di depurazione e/o a smaltimento.

1.1.7. Proposta di eliminazione del piezometro C13: si accoglie favorevolmente quanto proposto dal Gestore e si modifica l'atto nel seguente modo:

1. Il punto 2 del sottoparagrafo Monitoraggio acque sotterranee e di sub alveo di cui al § C.4.5 Piano di Sorveglianza e controllo delle discariche G1 – G2 – G4 viene così modificato:
 - impianto G2: piezometri B/13, C/13 (non più attivo dal 2021), D/13, D/13 bis, E/13, E/13 bis;
2. Nella tabella 22 del PMeC, al punto 1 - Controllo delle acque sotterranee viene eliminato il monitoraggio denominato C/13;
3. Dalla scheda B.2 Acque sotterranee- pozzi di discarica tipo Norton del PSC rev. 4 viene eliminato il punto di monitoraggio denominato C/13 ;

1.1.8. Approvazione della rev. 2 del PGO della discarica G4 dovuta all'aggiornamento normativo del D.Lgs 36/03 sull'attività di accettazione rifiuti ed altri aggiornamenti tecnico-operativi necessari.

1. Il § **2.6.1 COPERTURA GIORNALIERA** viene così modificato:

"C.2.6.1 COPERTURA GIORNALIERA

La copertura dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata al termine della coltivazione giornaliera. La copertura del rifiuto deve essere realizzata esclusivamente con materiale come terreno, biostabilizzato, ~~teli a carbone attivo~~ o teli impermeabili in combinazione con biostabilizzato. Si specifica che tale copertura è da mettere in opera fino al raggiungimento della quota di abbancamento fissata dal progetto."

2. Nel sottoparagrafo *L'abbancamento dei rifiuti* di cui al § C.4.1 Piano di gestione operativa - criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, viene eliminato il seguente punto:
~~•teli a carbone attivo~~
3. la **prescrizione 94** viene così riformulata:

"94. è ammesso l'utilizzo dei teli impermeabili, finalizzato ad evitare l'ingresso di acqua piovana nelle aree di coltivazione, solo ed esclusivamente dove la copertura del rifiuto sia stata effettuata con terreno o biostabilizzato. ~~E' vietato l'utilizzo di teli impermeabili laddove il rifiuto è stato coperto con teli a carbone attivo in quanto le caratteristiche di posa non ne consentono l'utilizzo combinato.~~";

1.1.9. Approvazione della rev. 2 del PGPO che accorpa i piani delle discariche di G1, G2, G4 necessaria per l'aggiornamento normativo del D.Lgs 36/03 ed altri aggiornamenti tecnico-operativi:

1. si prende atto della revisione n. 2 presentata dal Gestore in adeguamento all'aggiornamento del D.Lgs. 121/20 e si rimanda l'eventuale proposta di rettifiche e/o prescrizioni alla fase istruttoria prevista dalla presentazione della modifica richiesta al sopra riportato punto 1.1.4;
2. si esprime parere favorevole all'accorpamento in un unico piano dei PGPO di G1, di G2 e di G4;
3. si esprime parere favorevole all'eliminazione del monitoraggio *"Carico e smaltimento del percolato stoccato nelle vasche di accumulo, la frequenza dell'operazione è stabilita*

sulla base della piovosità, il massimo intervallo tra due carichi non deve superare i tre giorni solari” riportato sia a pag. 6 del § Controlli e manutenzioni sulle vasche del PGPO rev. 2 sia nella scheda n. 2 - Percolato del Piano di gestione post operativa;

2. **di precisare** che l’aggiornamento dell’AIA vigente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 121/20 al D.Lgs. 36/03 nonché la decisione relativa alla gestione dell’addensato sono rimandate all’espressione del parere del MITE a seguito del relativo interpello ambientale presentato dalla Sogliano Ambiente S.p.A.;
3. **di raccomandare** l’eliminazione dal PGO rev. 2, dell’elenco delle procedure di accettazione dei rifiuti di cui al punto 7, l’elenco delle istruzioni e procedure operative di cui al punto 8 e l’elenco delle procedure operative in caso di emergenza di cui al punto 9 e riportare sia l’elenco che le procedure stesse in unico documento comune a tutti i PGO denominato “Documento tecnico di AIA - Procedure e Metodi analitici.” Tale documento aggiornato e revisionato deve essere trasmesso per conoscenza all’Autorità Competente, unitamente al report annuale, nel primo anno utile successivo alla modifica effettuata;
4. **di dare atto** che il Gestore ha ritirato le seguenti proposte di modifica:
 - 4.1. *Modifiche al paragrafo D.2.2.49 – Comunicazione malfunzionamenti o incidenti;*
 - 4.2. *Revisione monitoraggio qualità dell’aria (scheda C.4 del PSC di AIA) relativamente a inquinamento da traffico veicolare e alla caratterizzazione olfattometrica;*
 - 4.3. *Proposta per la gestione dell’addensato prodotto dal trattamento dei reflui delle discariche di Ginestreto (in attesa di espressione del MITE);*
 - 4.4. *la modifica non sostanziale inerente all’eliminazione del ricircolo del percolato automatizzata;*
 - 4.5. *Modifiche al paragrafo D.2 D12.171, 172, 174 – Durata post gestione;*
5. **di dare atto** che la parte inerente la *Proposta VFN per acque di subalveo F13, G13, H.3, L16*, ancorchè inerente comunque l’aggiornamento dell’AIA, **non è procedibile mediante modifica art. 29-nonies in quanto attinente alla Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06** e a tal fine l’Unità sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche di quest’Agenzia ha già provveduto in merito con nota PG/2022/37124 del 04.03.2022;
6. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell’installazione alle condizioni prescritte;
7. **di precisare** che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
8. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2018-3257 del 26.06.2018, allegata alla D.G.R. n. 1125/2018 del 16.07.2018, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all’autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
9. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. “Portale IPPC” della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
10. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
11. **di fare salvi** i diritti di terzi;
12. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

13. **di inviare copia** del presente atto alla ditta **SOGLIANO AMBIENTE S.p.A.**, al Comune di Sogliano al Rubicone, all'Azienda USL territorialmente competente e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae.

Per la Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti*
documento firmato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.